



**COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA**  
**Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CAAF CISL Srl DI NOVARA PER "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA E PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E/O PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI.**

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di gennaio alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BRUSTIA VALTER - Sindaco	Sì
2. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTOLINI DIEGO - Assessore	No
4. PASSERA GABRIELE - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Consigliere delegato MUSSINI GIANFRANCO.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUSTIA VALTER, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Il Comune, in base al D.M. 25/05/2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con 3 figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE;
- Il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata all'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il Caaf Cisl Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il Caaf Cisl Srl, in base al D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00018;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- Che il Caaf Cisl Srl sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP Srl l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SSP Srl sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP Srl, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

### VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 , ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art.10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S.

competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

#### **RILEVATO**

- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto,

a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;

- Che il Caaf Cisl Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SPP SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SPP SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SPP SRL, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso:

**DATO ATTO CHE** con deliberazione di G.C. n. 26 del 06.06.2013, avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CAAF CISL Srl DI NOVARA PER "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA E PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E/O PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI.**", si deliberava di approvare le convenzioni con CAAF CISL di Novara per lo svolgimento della procedura e la trasmissione delle domande dei cittadini richiedenti l'assegno di maternità e nucleo familiare nonché per lo svolgimento della procedura e la trasmissione delle domande dei cittadini richiedenti il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale tramite il servizio Sgate agli enti distributori e che le stesse convenzioni scadevano al 31.12.2015;

**PRESO ATTO CHE** il SPP CISL SRL (Sistema Servizi Piemonte) di Torino, con nota prot. Com. n. 117 del 19.01.2016, ha inviato due bozze di convenzione relativa al servizio di cui sopra, allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, ;

**DATO ATTO** che non è possibile garantire di fornire l'assistenza necessaria e nei tempi richiesti, considerato il carico di lavoro del personale dipendente;

**RITENUTO** conseguentemente di approvare le bozze di convenzione proposte dal SPP CISL SRL di Torino relative ai servizi in oggetto;

**VISTO** il parere favorevole, reso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di approvare le allegate convenzioni con SPP CISL SRL (Sistema Servizi Piemonte) con sede in Torino per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande dei cittadini richiedenti il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nonché la concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori;
2. Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari alla stipula della convenzione medesima, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.vo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico e contabile.

Li, 21.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Il Responsabile del servizio finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 21.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: DR.SSA ELENA DESSILANI

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.01.2016

Li, 21.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 21.01.2016 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000;

Visto IL SINDACO  
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 21.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 21.01.2016

Il Segretario Comunale  
DR. GIANFRANCO BRERA

## **“Convenzione Bonus tariffa sociale”**

### **Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007**

L'anno ..... il giorno.....del mese di .....

#### **TRA**

Il Comune di ....., con sede in ....., Cap. ....  
codice fiscale ..... telefono ..... fax ..... indirizzo e-mail  
....., rappresentato da ....., in qualità di  
Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Comune

#### **E**

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant'Anselmo, 11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Giuseppe Scarsi nato a Novi Ligure il 27/12/1952– residente in Alessandria, Via Milazzo 2 – C.FISC. SCRGPP52T27F965J munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

#### **PREMESSO**

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- Che il Caaf Cisl Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SSP SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP SRL, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Servizio ISEE**

Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il Caf non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

#### **Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas**

Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni bonus tariffa sociale energia elettrica e gas;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto Interministeriale 28/12/2007; per la verifica della composizione del nucleo familiare il Caf può richiedere conferma all'ufficio anagrafe del Comune;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi Caf presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

#### **Art. 3 - Impegni del Comune**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei Caf disponibili ad effettuare il servizio
- abilitare il Caf per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

#### **Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE**

Il Caf trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

#### **Art. 5 - Conservazione dei documenti**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

#### **Art. 6 - Informazioni ai cittadini**

Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 7 - Copertura assicurativa**

Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caf dichiara di manlevare il Comune di ..... rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

#### **Art. 8 - Compenso**

Ferme restando le condizioni in premessa, il Caf svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.

Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione

Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus energia elettrica e bonus gas) il Comune si impegna a corrispondere € 3,00 + Iva per ogni pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc.

Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.

Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

#### **Art. 9 – Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 085000 01002 000620100958.

Il Caf si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di ..... della notizia di inadempimento della propria controparte (/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

#### **Art. 10 - Durata**

La presente convenzione ha durata di tre anni (periodo ..... - .....), a condizione che rimanga invariato il contesto normativo nazionale.

Potrà essere data disdetta motivata in qualsiasi momento da entrambe le parti con efficacia trascorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Per il Comune:

Per il Caf:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **CONVENZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E/O PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

### **TRA**

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-  
mail \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile  
Servizi Amministrativi, di seguito denominato Comune

**E**

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant'Anselmo, 11 –  
cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Giuseppe Scarsi  
, nato a Novi Ligure il 27/12/1952– residente in Alessandria, Via Milazzo 2– C.FISC.  
SCRGPP52T27F965J munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

### **PREMESSO**

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il Caaf Cisl Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE e dell'ISEE; Che il Caaf Cisl Srl, in base al D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00018;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;

- Che il Caaf Cisl Srl sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP Srl l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SSP Srl sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP Srl, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

### **VISTO**

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 , ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art.10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
  - a. Sportello informativo sull'ISE/ISEE
  - b. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

In particolare, il Caf effettuerà:

In relazione al punto A:

- L'accoglienza, informazione, ed assistenza ai cittadini durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal D.L.vo 109/1998 e s.m.i.;
- Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'Inps;
- Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

In relazione al punto B:

- L'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- La consegna al Comune, tramite gli interessati, delle pratiche per gli assegni di maternità e per il nucleo familiare per la relativa istruttoria. La trasmissione telematica all'Inps delle domande oggetto della presente convenzione sarà effettuata dal Caf
- L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Il Comune si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione ed a informare l'utenza relativamente agli sportelli Caf disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati.

2. Il Caf per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caf dichiara di manlevare il Comune di ..... rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

3. Il Caf garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

4. Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

5. Il Caf svolgerà il servizio di cui al punto A) gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune. Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Il compenso per le prestazioni di cui al punto B) è di euro 14,00 + Iva.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura corredata da apposito elenco delle domande istruite e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc. Il pagamento del compenso avverrà entro 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

6. La presente convenzione ha durata di tre anni (dal ..... – al .....)

7. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il Caaf Cisl Srl e SSP Srl

8. Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 085000 01002 000620100958.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, \_\_\_\_\_

PER IL CAF \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE \_\_\_\_\_